II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono [1]

(92/C 49/01)

Il Consiglio, in data 23 luglio 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo in data 3 dicembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 18 dicembre 1991, nel corso della 292ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato, pur condividendo ed appoggiando i contenuti della proposta di direttiva, esprime preoccupazione per il ritardo nella raccolta ed elaborazione coordinata dei dati sull'inquinamento da ossidanti fotochimici, ritardo che si ripercuote sulle misure atte a limitarlo alla fonte. Esso sollecita quindi la Commissione a tenere conto delle osservazioni che seguono e a considerare la proposta in oggetto come un primo passo di un programma più vasto che affronti alla radice il problema della riduzione dell'inquinamento dell'aria da ozono.

1. Premessa

1.1. Tra i problemi ambientali più gravi che minacciano l'umanità figura quello dell'inquinamento dell'aria causato dagli ossidanti fotochimici. I fotossidanti, e l'ozono in particolare, hanno infatti effetti negativi sulla salute umana, sulla flora, sulla fauna e sui materiali.

1.2. Fino ad oggi, nei vari Stati membri, la misurazione delle concentrazioni di ozono non è confrontabile né comparabile. Inoltre, le informazioni disponibili non sono sufficienti per valutare globalmente il problema, ed i numerosi e complessi fenomeni che si determinano non sono sufficientemente conosciuti.

1.3. Ne consegue la necessità di azioni di sorveglianza per raccogliere e scambiare le informazioni, conoscere il problema in tutta la sua dimensione, identificare le fonti di provenienza, definire i piani d'intervento e d'informazione necessari.

1.4. La lotta all'inquinamento fotochimico è stata avviata con la riduzione delle emissioni inquinanti (ossidi di azoto, composti organici volatili), sia per le fonti fisse che per quelle mobili. La piena attuazione di tali misure richiederà diversi anni; nel frattempo, come prima fase, la Commissione propone di controllare il loro impatto sui livelli di ozone in Europa.

1.5. Per quanto riguarda le concentrazioni ammissibili di ozono nell'aria, in funzione della salvaguardia della salute umana, della flora e della fauna, la proposta prende come base i valori limite raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità, riportati nella tabella al paragrafo 3 della motivazione.

1.6. Per la sorveglianza e l'allarme in caso di inquinamento dell'aria provocato dall'ozono si reputa prematuro adottare valori limite vincolanti. Nel frattempo, come misure preliminari, si propongono le seguenti azioni:

— gli Stati membri creeranno o completeranno le reti di misurazione dell'ozono nell'aria (i metodi usati devono rispondere a criteri omologabili e/o equivalenti),

[1] GU n. C 192 del 23. 7. 1991, pag. 17.

— i dati raccolti saranno oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione per predisporre una fase ulteriore di contollo dell'inquinamento fotochimico,

— le informazioni al pubblico, sugli episodi di inquinamento da ozono, saranno orientate sulle misure preventive e le precauzioni da prendere.

1.7. Sono infine previste ulteriori azioni sulla qualità dell'aria:

— una direttiva quadro che disciplinerà aspetti generali legati all'inquinamento dell'aria,

— successivamente, altre direttive specifiche su singoli inquinanti, limitate ad un numero ristretto disposizioni.

2. Osservazioni generali

2.1. La proposta punta all'armonizzazione e al coordinamento della raccolta dei dati, rimandando ad una fase ulteriore l'adozione di misure atte a limitare i precursori; il Comitato reputa che lo stato conoscenze consentirebbe di anticipare i tempi, cominciando ad individuare prime misure di limitazione dell'inquinamento alla fonte, a partire dalle emissioni di NO_x.

2.2. A tale scopo appare utile indicare i precursori fotochimici evidenziandone le principali fonti, oltre quelle naturali, secondo lo schema seguente, fondato sui dati forniti dal sistema *Corinair*.

Ossidi di Azoto:

— da trasporto su gomma,

— da centrali termoelettriche e impianti di combustione,

— da trasporto su nave,

— da aerei.

Composti organici volatili:

— da fabbricazione ed uso di vernici,

— da impianti di distribuzione del metano,

— da impianti petrolchimici e di raffinazione,

— dalla rete di distribuzione dei combustibili,

— dalle biomasse.

2.3. Si tratta di intensificare lo studio sulle possibili misure da prendere riguardo ai precursori, individuando strade di riduzione delle emissioni e misure di riconversione tecnologica per le quali dovranno essere previsti a tempo debito strumenti economici e fiscali di incentivo [1]; legati alle politiche ambientali della Comunità economica europea.

2.4. Il Comitato considera la costituenda Agenzia europea dell'ambiente quale sede deputata alla raccolta dei dati, alla loro armonizzazione e all'individuazione degli interventi necessari.

2.5. A tale scopo considera grave ogni ulteriore ritardo nella costituzione dell'Agenzia. Invita pertanto il Consiglio dei Ministri ad individuare la sede e i contenuti di tale Agenzia per non privare le direttive già approvate e quelle in via di approvazione dell'indispensabile supporto tecnico programmatico.

2.6. Il Comitato reputa fondamentale l'informazione esauriente del pubblico sui dati relativi all'inquinamento, ma invita ad evitare di diffondere inutile allarmismo puntando su efficaci misure preventive da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

2.7. Tenendo conto della complessità del fenomeno il Comitato invita a specificare meglio i punti di prelievo, prevedendo anche punti remoti, in modo da rendere possibile una mappatura sulle fonti, ivi comprese quelle naturali.

2.8. Il Comitato invita la Commissione ad intraprendere iniziative di ricerca finalizzate allo studio sistemico del comportamento dell'ozono nell'aria e dei suoi spostamenti, in collaborazione con i centri che operano nella rilevazione dati nell'atmosfera.

2.9. Il Comitato si preoccupa che un sostegno adeguato venga assicurato da parte della costituenda Agenzia Europea dell'ambiente agli Stati membri che registrano ritardi nella messa in opera di una rete di misurazione.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Per quanto riguarda l'obbligo di informare la Commissione previsto all'articolo 6.2 il Comitato invita ad evitare eccessi burocratici e ad adottare sistemi informatizzati che facilitino le comunicazioni.

3.2. Nell'articolo 8 è indicato il 1° luglio 1997 come data ultima per una proposta relativa al controllo dell'inquinamento dell'aria causato dall'ozono. Tale data appare lontana e sarebbe auspicabile un suo anticipo, in quanto rischia di far partire gli impegni dei singoli Stati membri dopo il 2000. Il Comitato prende atto che alla Commissione sono già allo studio misure di riduzione delle emissioni per specifici settori e sollecita

[1] GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

gli Stati membri ad adottare misure sulla base delle conoscenze acquisite, in modo da anticipare un intervento sulle fonti e si sollecita la trasmissione dei dati relativi al superamento dei valori limite dei precursori.

3.3. Nell'allegato I, sarebbe auspicabile esprimere i valori limite in parti per milione, oltre che in $\mu g0_3/m^3$. A tale proposito il Comitato esprime l'auspicio di un'armonizzazione non solo dei metodi ma altresì delle unità di misura.

3.4. Nell'allegato II, nell'ambito di una equilibrata distribuzione su base scientifica dei punti di rilevamento dovrebbe essere prevista la misurazione di punti remoti (ove la concentrazione è quella puramente naturale).

3.5. Al punto 3 dell'allegato II, alla prima riga, dopo « altri punti di misurazione », si suggerisce di aggiungere « dei precursori dell'ozono », al fine di indicare le potenziali individuazioni delle fonti.

3.6. All'allegato IV, il Comitato invita a meglio distinguere tra informazione del pubblico in generale e misure di precauzione da adottare in caso di concentrazioni superiori ai 350 µg/m3 per evitare inutili allarmismi.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N [1]

(92/C 49/02)

Il Consiglio, in data 14 agosto 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 4 dicembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 18 dicembre 1991, nel corso della 292ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva pienamente le misure proposte dalla Commissione riguardo alle sporgenze esterne delle cabine dei veicoli commerciali a motore, per garantire il divieto di ogni sporgenza esterna acuminata, contribuendo in tal modo alla sicurezza delle persone in caso di incidenti.

1.2. Le proposte costituiscono una positiva estensione delle Direttive 70/156/CEE e 87/403/CEE e rientrano nella procedura di omologazione CEE per i veicoli a motore.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Articolo 1*

Tale articolo dovrebbe contenere anche un riferimento alla Direttiva 87/403/CEE che modifica la Direttiva 70/156/CEE.

[1] GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 32.